

**Regolamento**  
**sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione**  
 (del 26 aprile 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visti gli art. 65 e segg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997;
- visti gli art. 3 e 5 della legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti,

**decreta:**

Capitolo I  
**Il Consiglio di Stato**

**Statuto**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato è l'Autorità governativa ed esecutiva del Cantone.

<sup>2</sup>Esso dirige collegialmente gli affari cantonali secondo le competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

<sup>3</sup>È assistito dal Cancelliere dello Stato.

**Competenze**

**Art. 2** Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:

- a) pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;
- b) dirige la fase preliminare della procedura legislativa;
- c) cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
- d) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;
- e) dirige l'Amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
- f) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;
- g) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge;
- h) assicura l'ordine pubblico;
- i) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;
- j) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

**Direzione dell'Amministrazione cantonale**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato si adopera affinché l'attività dell'Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale.

<sup>2</sup>Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell'Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi.

<sup>3</sup>Disciplina il diritto di firma.

<sup>4</sup>Assicura l'informazione interna.

<sup>5</sup>Vigila sull'Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.

**Informazione del pubblico**

**Art. 4** Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione.

Capitolo II  
**I membri del Consiglio di Stato**

**Direttori di Dipartimento**

**Art. 5** <sup>1</sup>Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri all'inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito ad elezione complementare.

<sup>3</sup>La ripartizione dei Dipartimenti tiene conto del diritto dell'uscente, riletto, di dirigere il proprio Dipartimento. Per il Dipartimento vacante è dato il diritto di opzione in base all'anzianità di carica, subordinatamente in base al risultato complessivo dell'elezione.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.

### Collegialità

**Art. 6** <sup>1</sup>Gli affari del Collegio governativo sono prioritari rispetto agli altri impegni dei membri del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>I membri del Consiglio di Stato informano il Collegio sugli affari importanti dei loro Dipartimenti.

<sup>3</sup>In principio essi devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio.

Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.

<sup>4</sup>In caso di votazioni o elezioni il Consiglio di Stato può darsi delle regole di comportamento che vincolano il Collegio.

### Domicilio

**Art. 7** I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini stabiliti dalla legge.

### Trasmissione di dossier pendenti

**Art. 7a<sup>1</sup>** I membri del Consiglio di Stato che cessano la carica o assumono la direzione di un altro Dipartimento sono tenuti a trasmettere al successore nella loro integralità i dossier pendenti di carattere politico o amministrativo, non ancora maturi per l'archiviazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

## Capitolo III

### Il Presidente del Consiglio di Stato

#### Nomina

**Art. 8** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato nomina il suo Presidente ed un Vicepresidente, che stanno in carica un anno.

Alla scadenza dell'anno il Vicepresidente assume la presidenza.

<sup>2</sup>Per il resto, la carica è assunta per rotazione secondo l'anzianità di carica subordinatamente in base all'età.

<sup>3</sup>Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.

#### Funzioni

##### a) in generale

**Art. 9** <sup>1</sup>Il presidente dirige l'attività del Consiglio di Stato e provvede affinché le incombenze del Governo siano adempiute in modo tempestivo, efficiente ed adeguato.

<sup>2</sup>Il Presidente esercita la sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato.

##### b) in particolare

**Art. 10** <sup>1</sup>Il Presidente del Consiglio di Stato:

- a) assicura la pianificazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio di Stato, avvalendosi del Cancelliere dello Stato;
- b) dirige le sedute del Consiglio di Stato;
- c) presenta al Gran Consiglio gli affari governativi, allorché ne è incaricato dal Consiglio di Stato;
- d) rappresenta il Consiglio di Stato verso l'esterno.

<sup>2</sup>Il Collegio può delegare i compiti di rappresentanza ad altri membri del Governo, al Cancelliere o, con il consenso del Consiglio di Stato, ad altre persone.

<sup>3</sup>In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, informando tempestivamente il Governo.

#### Supplenza

**Art. 11** <sup>1</sup>La supplenza del Presidente è assunta dal Vicepresidente.

---

<sup>1</sup> Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 15.

<sup>2</sup>In assenza di questo, la presidenza è esercitata dal membro del Consiglio di Stato più anziano per carica, subordinatamente per età.

## Capitolo IV Sedute e decisioni

### Convocazione

**Art. 12** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato si riunisce secondo un calendario periodico preventivamente stabilito ed ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è convocato dal Cancelliere su ordine del Presidente.

<sup>3</sup>Ogni membro del Consiglio di Stato può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

### Altri partecipanti

**Art. 13** <sup>1</sup>Il Cancelliere partecipa alle deliberazioni del Consiglio di Stato con voto consultivo. Fa proposte per gli affari della Cancelleria.

<sup>2</sup>Ove sembri opportuno per una migliore cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio di Stato può invitare altri funzionari dirigenti, specialisti interni o esterni all'Amministrazione.

### Segretezza delle sedute

**Art. 14** <sup>1</sup>Le sedute del Consiglio di Stato non sono aperte al pubblico.

<sup>2</sup>Rimangono riservati i casi previsti dalla legge.

<sup>3</sup>L'informazione è retta dall'art. 4.

### Astensione e ricusa

**Art. 15** <sup>1</sup>I Consiglieri di Stato, il Cancelliere ed eventuali altri partecipanti alle sedute ai sensi dell'art. 13 devono astenersi in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

<sup>2</sup>Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano gli articoli 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>2</sup>

<sup>3</sup>In questi casi il membro del Consiglio di Stato non partecipa alla deliberazione in oggetto, a meno che la sua presenza venga richiesta dal Governo per fornire informazioni.

<sup>4</sup>Le astensioni e le ricuse devono essere menzionate a protocollo.

### Deliberazioni

#### a) Procedura ordinaria

**Art. 16** <sup>1</sup>La validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno 3 membri del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Non vengono trattati affari in assenza del Consigliere di Stato incaricato di presentarli, a meno che egli vi acconsenta.

<sup>3</sup>Ogni oggetto che comporti una decisione viene di regola presentato per iscritto dal Consigliere di Stato competente sotto forma di progetto.

<sup>4</sup>Ogni Consigliere di Stato può chiedere di presentare un suo rapporto su di un oggetto di pertinenza di un collega.

<sup>5</sup>Per determinati affari il Consiglio di Stato può chiedere l'approvazione preventiva di servizi centrali.

#### b) Procedura straordinaria

**Art. 17** <sup>1</sup>In caso d'urgenza, il Consiglio di Stato può seguire procedure straordinarie quali l'adozione di decisioni per via di circolazione degli atti, per telefono, per posta elettronica, per tele o video conferenza.

<sup>2</sup>Le decisioni prese con procedura straordinaria sono equiparate a quelle adottate in procedura ordinaria.

<sup>3</sup>Rimangono riservate le decisioni adottate in stato di necessità conformemente alla legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007.<sup>3</sup>

#### c) Modalità di voto

**Art. 18** <sup>1</sup>Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 298.

## 172.210

In caso di parità di voti si ripete la votazione nella seduta successiva. Qualora il risultato fosse ancora di parità, il voto del Presidente prevale.

<sup>2</sup>Per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.

### Protocollo

**Art. 19** <sup>1</sup>Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono consegnate a protocollo, firmato dal Presidente e dal Cancelliere dello Stato. Il protocollo contiene la data, il nome del Presidente, quello degli altri Consiglieri di Stato presenti e l'indicazione delle decisioni prese.

<sup>2</sup>Ogni membro del Consiglio di Stato può far iscrivere la sua opinione divergente.

### Firma

**Art. 20** <sup>1</sup>Il Presidente e il Cancelliere firmano le decisioni del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti.

<sup>3</sup>In caso di assenza del Presidente o del Cancelliere si applicano gli art. 11 e 23 del presente Regolamento.

### Organizzazione delle sedute

**Art. 21** Il Consiglio di Stato emana a complemento delle disposizioni che precedono le direttive sull'organizzazione e sul funzionamento delle sedute.

## Capitolo V Il Cancelliere dello Stato

### Statuto

**Art. 22** <sup>1</sup>Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi.

<sup>2</sup>È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.

### Funzioni/supplenza

**Art. 23<sup>4</sup>** <sup>1</sup>Il Cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria e, riguardo ad essa, ha lo statuto di un Direttore di Dipartimento.

<sup>2</sup>Il Cancelliere dello Stato organizza la propria supplenza.

### Compiti

**Art. 24** <sup>1</sup>Il Cancelliere asseconda il Consiglio di Stato ed il suo Presidente nell'adempimento dei loro compiti, svolgendo funzioni di Stato maggiore nel campo della pianificazione, dell'organizzazione, della preparazione, del coordinamento e della verifica.

<sup>2</sup>Egli svolge la funzione di segretario del Consiglio di Stato ed in particolare:

- a) coadiuva il Consiglio di Stato nell'ambito dei lavori di pianificazione dell'attività del Governo;
- b) dirige la Cancelleria dello Stato;
- c) attribuisce tutti gli atti inviati al Consiglio di Stato al Dipartimento competente o alla Cancelleria dello Stato, per proposta al Consiglio di Stato o per evasione diretta: i casi di conflitto di competenza vengono decisi dal Consiglio di Stato;
- d) coordina la preparazione del rendiconto annuale al Gran Consiglio;
- e) assicura il coordinamento dei lavori del Consiglio di Stato con quelli del Gran Consiglio;
- f) elabora, su ordine del Presidente del Consiglio di Stato, i piani di lavoro e le trattande del Consiglio di Stato;
- g) tiene il protocollo delle sedute e custodisce il sigillo del Consiglio di Stato che ne autentica gli atti;
- h) assicura il coordinamento dell'informazione interna tra il Consiglio di Stato ed i Dipartimenti e quella esterna.

<sup>3</sup>È il capo del Servizio del protocollo.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può assegnare al Cancelliere altri compiti.

## Capitolo VI L'Amministrazione cantonale

### I Dipartimenti

---

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 235.

**Art. 25<sup>5</sup>** 1Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l'attività per mezzo dei Dipartimenti e della sua Cancelleria.

2I Dipartimenti comprendono:

- a) la direzione;
- b) i collaboratori personali;
- c) il segretario generale e/o il coordinatore del Dipartimento;
- d) le divisioni e altre ripartizioni, articolate in unità amministrative (sezioni, uffici).

<sup>3</sup>La struttura dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato è definita nell'allegato.

### **I Direttori dei Dipartimenti**

**Art. 26** Il Direttore del Dipartimento esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) la fissazione periodica di compiti e obiettivi del Dipartimento e delle divisioni, verificandone l'attuazione;
- b) la direzione del Dipartimento, la presa di decisioni ed il coordinamento dell'attività delle unità amministrative a lui immediatamente subordinate;
- c) l'informazione costante del Consiglio di Stato circa gli oggetti dipartimentali importanti e la preparazione delle decisioni che competono al Consiglio di Stato;
- d) la supervisione della preparazione e l'osservanza del preventivo dei centri di responsabilità budgetaria del Dipartimento;
- e) la periodica verifica ed adeguamento dell'organizzazione del Dipartimento.

### **La collaborazione interdipartimentale**

**Art. 27** 1Il Consiglio di Stato si avvale del Gruppo di coordinamento per assicurare la collaborazione interdipartimentale, rappresentativo dei Dipartimenti e dei Servizi centrali.

Esso è presieduto dal Cancelliere dello Stato.

<sup>2</sup>Se un affare coinvolge più Dipartimenti, gli interessati provvedono spontaneamente all'informazione e al coordinamento reciproci. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente in via principale.

### **La gestione amministrativa**

**Art. 28** Il Consiglio di Stato disciplina la gestione amministrativa in seno all'Amministrazione cantonale e il funzionamento degli altri organi di coordinamento.

## **Capitolo VII Disposizioni finali**

### **Abrogazione**

**Art. 29** E' abrogato il regolamento del Consiglio di Stato del 22 marzo 1855.

### **Entrata in vigore**

**Art. 30** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>6</sup>

Pubblicato nel BU **2001**, 106.

Allegato<sup>7</sup>

### **Strutturazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato**

#### **1 Cancelleria dello Stato**

La Cancelleria dello Stato comprende:

- Centro di competenza in materia di commesse pubbliche;
- Messaggeria governativa;
- Servizi amministrativi del Consiglio di Stato;

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 298.

<sup>6</sup> Entrata in vigore: 4 maggio 2001 - BU 2001, 105.

<sup>7</sup> Allegato modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 328; precedenti modifiche: BU 2013, 298; BU 2015, 235; BU 2021, 196.

- Servizi giuridici del Consiglio di Stato;
  - Servizio dei diritti politici;
  - Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (\*);
  - Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato;
  - Servizio delle relazioni esterne;
  - Studio del Cancelliere;
  - Consulente giuridico del Consiglio di Stato (\*);
  - Delegato/a alla trasformazione digitale (\*);
  - Delegato/a cantonale per le relazioni esterne (\*);
  - Incaricato/a cantonale della protezione dei dati.
- \* attribuiti amministrativamente.

## **2 Dipartimento delle istituzioni**

Il Dipartimento delle istituzioni comprende:

- Segreteria generale;
- Divisione della giustizia;
- Polizia cantonale;
- Sezione del militare e della protezione della popolazione;
- Sezione della popolazione;
- Sezione della circolazione;
- Sezione degli enti locali.

## **3 Dipartimento della sanità e della socialità**

Il Dipartimento della sanità e della socialità comprende:

- Istituto delle assicurazioni sociali;
- Divisione della salute pubblica;
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

## **4 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport**

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport comprende:

- Sezione amministrativa;
- Divisione della scuola;
- Divisione della formazione professionale;
- Divisione della cultura e degli studi universitari.

## **5 Dipartimento del territorio**

Il Dipartimento del territorio comprende:

- Servizi generali;
- Divisione dell'ambiente;
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- Divisione delle costruzioni.

## **6 Dipartimento delle finanze e dell'economia**

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia comprende:

- la Divisione delle risorse;
- la Divisione delle contribuzioni;
- la Divisione dell'economia.

## **7 Controllo cantonale delle finanze**

Il Controllo cantonale delle finanze è attribuito amministrativamente al direttore del Dipartimento delle istituzioni.